

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| (NA) CARRIERO   | Presidente                                                |
| (NA) GIGLIOTTI  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) COCCIOLI   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) MIOLA      | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) VERDICCHIO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore MASSIMO MIOLA

Seduta del 10/02/2026

## FATTO

La ricorrente afferma che l'intermediario avrebbe posto in essere una condotta complessivamente illegittima e lesiva dei propri diritti, culminata nella segnalazione del suo nominativo a sofferenza in Centrale dei Rischi e nell'avvio di azioni esecutive, in assenza del rispetto delle garanzie procedurali previste dalla normativa vigente. Rappresenta, in particolare, di non aver mai ricevuto comunicazioni dall'intermediario in relazione alla suddetta iscrizione in Centrale dei Rischi e che, anche qualora le medesime fossero state rese disponibili tramite i canali digitali, l'accesso ai propri rapporti bancari sarebbe stato improvvisamente inibito, senza alcun preavviso.

La ricorrente deduce inoltre che, secondo quanto può evincersi dalla documentazione prodotta dall'intermediario in sede di riscontro al reclamo, il preavviso di iscrizione sarebbe stato inviato il 20/6/2023, dopo l'avvio della procedura esecutiva (9/5/2023), senza che le fosse riconosciuta alcuna concreta possibilità di rientrare dalla propria situazione di difficoltà economica. La ricorrente contesta altresì l'erroneità dell'importo posto a base delle pretese creditorie, lamentando la mancata corretta contabilizzazione dei pagamenti regolarmente effettuati fino al settembre 2024, nonché l'assenza di chiarezza in merito ai criteri adottati per il calcolo degli interessi.

Alla luce di tali circostanze, la ricorrente chiede l'accertamento della responsabilità dell'intermediario per l'illegittimità del comportamento tenuto e il conseguente risarcimento dei danni subiti.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce preliminarmente l'improcedibilità del ricorso, ritenendolo carente sotto il profilo documentale, in quanto le doglianze della ricorrente non sarebbero supportate da elementi probatori idonei a consentire una compiuta valutazione delle pretese avanzate. In ogni caso,

evidenza che le contestazioni sollevate si fonderebbero esclusivamente su una precedente comunicazione trasmessa in sede di reclamo, nella quale la ricorrente lamentava l'avvio della procedura esecutiva prima della ricezione del preavviso di iscrizione a sofferenza, circostanza che, secondo l'intermediario, non risulta adeguatamente comprovata.

Sul punto, l'intermediario afferma di aver operato nel pieno rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza e trasparenza, avendo intrapreso le azioni esecutive solo dopo aver esperito ogni tentativo di recupero stragiudiziale del credito, mediante reiterate comunicazioni di diffida e inviti al pagamento. L'intermediario in particolare riferisce che la situazione di inadempimento era da tempo nota alla ricorrente, destinataria di numerose comunicazioni formali già negli anni precedenti, con le quali veniva rappresentata la persistente morosità e, da ultimo, la decadenza dal beneficio del termine, con conseguente risoluzione dei rapporti contrattuali in essere. Precisa, inoltre, che il preavviso di iscrizione a sofferenza è stato regolarmente inviato prima dell'avvio delle azioni esecutive e che l'iscrizione in Centrale dei Rischi è stata comunicata in un momento successivo. Aggiunge che, nel frattempo, le procedure erano state sospese al fine di consentire tentativi di definizione transattiva, uno dei quali si sarebbe concluso con un accordo poi non adempiuto dalla ricorrente.

L'intermediario sottolinea, infine, che la comunicazione di preavviso e di iscrizione in Centrale dei Rischi assolve a un obbligo di trasparenza con finalità meramente informativa e non costituisce un presupposto necessario per l'esercizio dell'azione esecutiva, la quale deriverebbe direttamente dall'inadempimento del debitore e dalla sussistenza di un titolo esecutivo, a prescindere dalla classificazione della posizione a sofferenza.

Per tali ragioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso in via preliminare, in quanto improcedibile, per carenza di documentazione. In via subordinata, il rigetto nel merito.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

## **DIRITTO**

La controversia attiene alla dedotta illegittimità della condotta dell'intermediario con riferimento all'iscrizione a sofferenza del nominativo della ricorrente presso la Centrale dei Rischi e all'avvio, nei confronti della medesima, di una procedura esecutiva.

In via preliminare il Collegio è chiamato ad esprimersi in merito all'eccezione di improcedibilità sollevata dall'intermediario, che lamenta carenza di documentazione in merito all'accaduto, in quanto le doglianze della ricorrente non sarebbero supportate da elementi probatori idonei a consentire una compiuta valutazione delle pretese avanzate. In particolare, l'intermediario evidenzia che le contestazioni sollevate si fonderebbero esclusivamente su una precedente comunicazione trasmessa in sede di reclamo, nella quale la ricorrente lamentava l'avvio della procedura esecutiva prima della ricezione del preavviso di iscrizione a sofferenza.

L'eccezione è fondata. Infatti, il ricorrente si limita ad allegare al ricorso il solo iniziale reclamo, ove si muovono contestazioni alla documentazione esibita dall'intermediario in occasione della iniziale interlocuzione intervenuta sulla questione. Il Collegio evidenzia altresì che, in sede di istruttoria del presente ricorso, la ricorrente è stata invitata dalla Segreteria tecnica con comunicazione del 03/09/2025 a presentare ulteriore documentazione a supporto della sua pretesa, in relazione al conto corrente oggetto delle doglianze ed al comportamento contestato dell'intermediario.

Ciò premesso, il Collegio rileva che è dirimente, nel caso di specie, la circostanza che la controversia risulta liquida nel merito e non meritevole di accoglimento: pertanto, in conformità al principio della "ragione più liquida" espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 9936/14), il Collegio ritiene di esprimersi nel merito della controversia, senza limitarsi ad una pronuncia di irricevibilità fondata sull'esame della menzionata eccezione pregiudiziale avanzata dall'intermediario convenuto.

Venendo al merito, il ricorso non merita di essere accolto.

Procedendo a ricostruire la controversia, la ricorrente risulta essere intestataria di un mutuo fondiario presso l'intermediario, secondo quanto può inferirsi dalla corrispondenza allegata da quest'ultimo. In particolare, la ricorrente contesta di non aver ricevuto alcuna comunicazione in relazione alla segnalazione in Centrale dei Rischi, e lamenta che la procedura esecutiva sarebbe stata avviata, in ogni caso, anteriormente all'invio del preavviso, con conseguente impossibilità di rientrare dalla propria situazione di difficoltà economica.

Il Collegio rileva in proposito che, per quanto concerne la segnalazione in Centrale dei Rischi, la ricorrente non produce copia della relativa visura. Pertanto, non è pertanto possibile individuare il momento in cui è stata disposta la riferita iscrizione. L'intermediario ha peraltro prodotto copia di un preavviso, che risulta datato 27/12/2022, ma tale preavviso risulta inoltrato a soggetto differente dalla ricorrente, e precisamente ad una s.n.c. nella cui ragione sociale compare il nominativo della ricorrente. In ogni caso, come è stato ribadito dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 4519/2023, avuto riguardo alle segnalazioni in Centrale dei Rischi, né il preavviso di segnalazione, né l'informativa contestuale rappresentano un presupposto di legittimità dell'iscrizione, potendo assumere rilievo solo sul piano risarcitorio, ove sia fornita la prova che l'omissione di tale adempimento abbia arrecato pregiudizio al segnalato.

Quanto all'ulteriore contestazione, relativa all'avvio della procedura esecutiva anteriormente all'invio del preavviso, le affermazioni della ricorrente non risultano suffragate da adeguata documentazione. In atti, infatti, non è presente copia dell'atto di pignoramento recante data certa, né sono stati prodotti elementi oggettivi idonei a dimostrare che l'avvio della procedura esecutiva sia effettivamente intervenuto prima dell'invio del preavviso di iscrizione a sofferenza.

Diversamente, l'intermediario ha depositato documentazione dalla quale emerge che la situazione di inadempimento era verosimilmente nota alla ricorrente e che, prima di adire le vie esecutive, erano state intraprese plurime iniziative di recupero stragiudiziale del credito. In particolare, risultano prodotte comunicazioni formali di diffida e dichiarazioni di decadenza dal beneficio del termine, inviate già nel corso degli anni 2022 e 2023, con le quali veniva rappresentata la persistente morosità e preannunciato il possibile ricorso ad azioni legali.

La comunicazione preventiva di iscrizione a sofferenza sopra riportata risulta, inoltre, datata 27 dicembre 2022 e, pertanto, è antecedente all'avvio delle procedure esecutive, come rappresentato dall'intermediario nelle proprie controdeduzioni.

Con riferimento alle ulteriori doglianze, relative all'asserita erroneità degli importi richiesti e alla mancata contabilizzazione dei pagamenti effettuati, il Collegio rileva che la ricorrente non ha prodotto prospetti di calcolo alternativi, quietanze di pagamento o altra documentazione idonea a dimostrare l'infondatezza delle somme pretese ovvero l'illegittimità dei criteri di calcolo degli interessi applicati.

Analogamente, la domanda di risarcimento dei danni risulta formulata in termini generici e non è corredata da elementi idonei a comprovare l'esistenza di un pregiudizio concreto, né il nesso causale tra la condotta contestata e il danno lamentato.

Il Collegio rileva in proposito che rispetto alle richieste risarcitorie connesse a illegittime segnalazioni a sofferenza si deve escludere la sussistenza di un danno *in re ipsa*, così come sancito dalla pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 1642/2019 sulla prova del danno, la quale ha chiarito che: *“tanto il patrimoniale, quanto il danno non patrimoniale conseguenti alla erronea segnalazione in SIC devono essere concretamente dimostrati, anche per presunzioni, dal ricorrente, che non può invocare il verificarsi di un danno in re ipsa (“spetta al Cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione”)*, come già del tempo chiarito dalla Corte di Cassazione in generale con riferimento al danno non patrimoniale (Cass. 11/11/2008, n. 26972) e con specifico riferimento al danno alla reputazione per ingiusto protesto (Cass. 24/9/2013, n.

21865)".

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE